

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2007 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Kaul GmbH, Bayer AG**

(Causa C-29/05 P) <sup>(1)</sup>

*(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Opposizione — Presentazione di fatti e prove nuovi a sostegno di un ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI)*

(2007/C 95/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e G. Schneider, agenti)

*Altre parti nel procedimento:* Kaul GmbH, (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, Rechtsanwälte) Bayer AG

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul GmbH/UAMI e Bayer, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 4 marzo 2002, R 782/2000-3, relativa ad un procedimento di opposizione tra la Kaul GmbH e la Bayer AG — Esame dell'opposizione — Esame dei fatti da parte della commissione di ricorso — Portata — Art. 43, n. 2, e 74, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL), è annullata.
- 2) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 marzo 2002 (procedimento R 782/2000-3) è annullata.
- 3) L'UAMI è condannato alle spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all'impugnazione.

<sup>(1)</sup> GU C 82 del 2.4.2005.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1° marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit**

(Causa C-34/05) <sup>(1)</sup>

*(Regime di aiuti comunitari — Regolamento (CEE) n. 3887/92 — Settore della carne bovina — Regolamento (CE) n. 1254/1999 — Superficie foraggera disponibile — Nozione — Premio speciale — Presupposti per la concessione — Parcella temporaneamente inondata durante il periodo in questione)*

(2007/C 95/09)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het bedrijfsleven

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten

*Convenuto:* Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), e dell'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36) — Superficie foraggera «disponibile» — Parcella temporaneamente inondata durante il periodo di cui trattasi

**Dispositivo**

Gli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, debbono essere interpretati nel senso che una parcella, dichiarata superficie foraggera, può essere qualificata «disponibile» qualora, da un lato, sia destinata esclusivamente all'alimentazione degli animali ivi detenuti per tutta la durata dell'anno civile e, dall'altro, abbia potuto effettivamente essere utilizzata per l'alimentazione degli animali stessi durante un periodo minimo di sette mesi nel corso di questo medesimo anno a partire dalla data fissata dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo, anche nel caso in cui la detta parcella non sia stata occupata in maniera ininterrotta da tali animali, segnatamente a motivo di un'inondazione temporanea.

<sup>(1)</sup> GU C 93 del 16.4.2005.